



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA

N. 27 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
ORDINANZA PER LA RIAPERTURA DAL GIORNO 26 MARZO 2025
DELL'INGRESSO ORDINARIO DA PIAZZA FABIANI 2 AL NIDO E AL
PLESSO "L. CARROLL" E DEI RELATIVI SPAZI ESTERNI, NONCHE'
PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO LA
PALESTRA COMUNALE ATTIGUA ALLA SCUOLA D'INFANZIA

IL SINDACO

Visto lo stato di allerta regionale, emanato dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) per i giorni 14 e 15 marzo 2025, che stabiliva l'allerta a codice rosso per rischio idrogeologico e idraulico;

Visti i successivi bollettini di monitoraggio emessi dal C.F.R.;

Considerato che in previsione di criticità legate alla suddetta allerta con propria ordinanza n. 8 del 13.03.2025 è stata data immediata attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale);

Considerato che nei giorni 14 e 15 marzo 2025 il Comune di Rufina è stato interessato da eventi meteorici eccezionali che hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPGR n. 40 del 19.03.2025;

Posto che tali eventi atmosferici hanno determinato una situazione di notevole gravità sul territorio comunale, con apporto di materiale fangoso presso plurimi edifici pubblici, tra cui in specie i plessi scolastici, il nido d'infanzia e gli impianti sportivi comunali;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 15 del 16.03.2025 con la quale, in via contingibile ed urgente, si disponeva la sospensione delle attività didattiche/educative nei plessi scolastici di ogni ordine e grado e nel nido d'infanzia comunale, nonché la chiusura degli impianti sportivi comunali nelle more delle verifiche di sicurezza da condurre sugli impianti e locali delle predette strutture;

Richiamata altresì la propria precedente ordinanza n. 26 del 24.03.2025 con la quale si disponeva, a far data dal giorno 25.03.2025, la ripresa delle attività didattiche e delle attività educative, nonché delle attività sportive presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "L. Da Vinci" e presso il campo 3 dell'impianto comunale del tennis, dettando nel contempo alcune misure di sicurezza e prescrizioni specifiche;

Dato atto che, sulla base dei sopralluoghi effettuati dall'Ufficio tecnico comunale, è possibile procedere ora anche alla riapertura dell'accesso ordinario da Piazza Fabiani 2 al nido "L'aquilone" e alla Scuola d'infanzia "L. Carroll" e dei relativi spazi esterni (giardino), nonché alla ripresa delle attività sportive presso la palestra comunale attigua alla Scuola d'infanzia, al netto delle aree ancora interessate dagli interventi di ripristino;

Preso atto che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e data la massima diffusione;

Visti il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 50 e 54, e i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

CONSENTE

visto l'esito dei sopralluoghi effettuati dall'ufficio tecnico comunale, a far data dal 26 marzo 2025, la riapertura dell'accesso ordinario da Piazza Fabiani 2 al nido "L'aquilone" e alla Scuola d'infanzia "L. Carroll" e dei relativi spazi esterni (giardino), nonché la ripresa delle attività sportive presso la palestra comunale attigua alla Scuola d'infanzia, al netto delle relative aree tuttora interessate dagli interventi di ripristino;

DISPONE

- 1) la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione, informazione sui social network e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- 2) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
 - alla Prefettura competente e alle Forze dell'Ordine;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rufina, Dott.ssa Paola Gallo, Via Calamandrei n. 5;
 - alla Coordinatrice pedagogica del nido d'infanzia comunale;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

- ai soggetti gestori dei servizi interessati;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs.267/2000;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.
- gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 25-03-25

SINDACO
F.to Venturi Daniele

Per copia conforme all'originale

Rufina,